

Viaggia Sicuro S.p.A.

-e-

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

- ACCORDO QUADRO -

Il presente Accordo Quadro (di seguito l' "Accordo") è sottoscritto in data 14 Gennaio 2010

tra

Viaggia Sicuro S.p.A., con sede in Via Giovanni Nicotera n. 24 - 00195 Roma, C.F. e P. IVA 10251281001 , numero REA 1220661 , Registro Imprese di Roma, in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Caggianiello, legale rappr.te *pro tempore* (di seguito "V.S.")

e

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con sede in Via dei Prefetti n. 46 - 00186 Roma, C.F. 0000080118510587, in persona del legale rappr.te *pro tempore* Segretario Generale Angelo Ruggetti (di seguito "ANCI")

di seguito anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

Premesso che

- a) V.S. svolge la propria attività nel settore dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle aree interessate da incidenti stradali mediante:
 - lavaggio ed aspirazione di liquidi inquinanti sversati, già in dotazione funzionale a veicoli comunque coinvolti in incidenti stradali,
 - recupero di detriti solidi non biodegradabili, e/o di eventuale materiale trasportato disperso a seguito dell'incidente stradale occorso;
- b) V.S. ha sottoscritto Convenzioni con numerosi Enti territoriali proprietari e Società concessionarie gestori di strade urbane, extraurbane e/o autostrade aventi per oggetto i servizi di cui al punto *sub a)*;
- c) V.S. garantisce i propri servizi senza spese a carico degli Enti proprietari e/o gestori delle strade, ai quali invece rende disponibile una percentuale sugli importi ad essa liquidati dalle compagnie assicuratrici garanti RCA, per concorrere al sostegno dei costi relativi alla sicurezza stradale;
- d) ANCI rappresenta Comuni, Città Metropolitane ed Enti di derivazione comunale, ne promuove lo sviluppo e la crescita, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti degli associati;

- e) ANCI persegue i propri obiettivi sia su base nazionale che locale, anche mediante l'organizzazione di convegni e la sponsorizzazione di servizi ed eventi dedicati ai propri associati;

Considerato che

- f) V.S. intende ampliare il proprio ambito di attività e conquistare nuovi spazi di mercato, anche mediante la promozione della qualità dei servizi forniti presso gli Enti territoriali;
- g) V.S. ha manifestato interesse a valorizzare le proprie iniziative commerciali e promozionali attraverso il patrocinio dell'ANCI, che rappresenta per la clientela una sicura garanzia di affidabilità dell'azienda e di qualità delle attività gestite;
- h) ANCI è interessata a concedere il proprio patrocinio a V.S., ritenendo i servizi dalla stessa forniti di particolare interesse per i propri associati e più in generale ritenendo particolarmente conveniente offrire ai propri associati servizi a condizioni di maggior favore.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si danno per note ed accettate dalle Parti.

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

- 2.1 Con il presente Accordo, le Parti intendono manifestare il reciproco interesse a cooperare nella promozione nei confronti dei Comuni associati all'ANCI delle attività gestite da V.S. relative ai servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle aree interessate da incidenti stradali, a favore degli Enti proprietari o gestori di strade urbane, extraurbane e/o autostrade.

Articolo 3 Impegni delle Parti

- 3.1 V.S. si impegna a garantire il costante aggiornamento delle conoscenze normative e delle tecniche operative relative al settore di competenza, al

fine di mantenere un elevato standard di qualità nei servizi e prodotti forniti agli Enti convenzionati. In particolare V.S. si impegna a fornire annualmente - a titolo gratuito - alle amministrazioni associate all'ANCI che dovessero spontaneamente decidere di usufruire dei servizi di V.S., un report analitico sullo stato della sicurezza delle strade di propria competenza e un'analisi dell'incidentalità occorsa sulle medesime strade.

- 3.2** ANCI si impegna, a fronte delle condizioni di particolare favore offerte da V.S. ai propri associati e degli impegni di cui al punto precedente relativamente al contributo che V.S. darà alle conoscenze condivise in materia di sicurezza stradale, a promuovere attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale i servizi offerti da V.S. e ad autorizzare V.S. ad utilizzare il logo dell'ANCI accompagnato dalla dicitura "con l'approvazione dell'ANCI" sui propri materiali promozionali previa autorizzazione specifica da parte dell'ANCI stessa.

Articolo 4 Modalità di esecuzione

- 4.1** Le Parti si danno atto che i rapporti tra V.S. e i Comuni che decideranno di aderire al servizio offerto da V.S. saranno disciplinati da specifici accordi, raggiunti sotto la responsabilità diretta ed esclusiva delle parti che lo sottoscriveranno e senza alcun coinvolgimento diretto dell'ANCI.

Articolo 5 Decorrenza e durata

- 5.1** Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino a 31/12/2011 e comunque fino all'eventuale recesso di una di esse, come previsto dal successivo articolo 8.

Articolo 6 Principi generali di regolazione del rapporto

- 6.1** Le Parti si impegnano al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale, al fine di non porre in essere alcuna azione pregiudizievole nei confronti dell'altra Parte e dei terzi in genere.
- 6.2** Le Parti si impegnano a porre in essere ogni cura ed azione per garantire il rispetto dei seguenti principi fondamentali:
- (a) corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute da terzi, in modo tale da non falsare la concorrenza;
 - (b) adozione di pratiche contrattuali nel pieno rispetto dei canoni di correttezza e diligenza.

Articolo 7
Buona fede

- 7.1** Le Parti dichiarano e riconoscono che le pattuizioni oggetto del presente Accordo sono frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro raggiunta; pertanto si obbligano – quale impegno di correttezza – ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo. Resta fermo il fatto che le Parti non sono vincolate ad alcun rapporto di esclusiva e che si riservano la possibilità di stipulare accordi analoghi con altri soggetti operanti nei settori di competenza delle parti.
- 7.2** Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Accordo, le Parti si obbligano reciprocamente a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'articolo 1375 del codice civile.

Articolo 8
Recesso

- 8.1** Le Parti convengono sin d'ora che ciascuna di esse potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, comunicando all'altra la propria intenzione tramite raccomandata a/r con un preavviso di almeno 30 gg.

Articolo 9
Acquiescenza

- 9.1** Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inosservanza di una delle Parti degli impegni di correttezza, lealtà, buona fede ed in generale dei doveri stabiliti dal presente Accordo, non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono o tacita rinuncia ai diritti spettanti all'altra Parte in virtù delle suddette previsioni.

Articolo 10
Interpretazione e invalidità parziale

- 10.1** Il presente Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente Accordo, esse intendono ragionevolmente perseguire.
- 10.2** Nel caso in cui una o più previsioni del presente Accordo dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, le rimanenti previsioni del presente Accordo rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo originariamente voluto dalle Parti.

Articolo 11
Modifiche, integrazioni e specifiche

- 11.1** Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Accordo – che si rendesse necessaria e/o opportuna – potrà essere apportata esclusivamente per iscritto di comune accordo tra le Parti medesime.
- 11.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e/o specifiche saranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Accordo, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi all'Accordo medesimo.

Articolo 12
Riservatezza

- 12.1** Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.
- 12.2** Le Parti si impegnano, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
- 12.3** L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Accordo e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgati da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 13
Comunicazioni

- 13.1** Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via telefax, agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero agli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati e comunicati dalle Parti per iscritto.


Per V.S. a:	Per ANCI a:
Viaggia Sicuro S.p.A.	A.N.C.I.
Via Giovanni Nicotera n. 24	Via dei Prefetti n. 46
00195 - Roma	00186 - Roma
c.a. Dr. Antonio Caggianiello	c.a. Dr. Alessandro Gargani
telefax n. 06/51882120	telefax n. 06/68009334

Articolo 14
Controversie – Componimento bonario

14.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo ed alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dovrà essere risolta amichevolmente, obbligandosi le Parti ad assumere un comportamento responsabile e bonario quale principio immanente nella collaborazione oggetto del presente Accordo.


Letto, approvato e sottoscritto

Per Viaggia Sicuro S.p.A.
Direttore Generale
Antonio Caggianello



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Caggianello', written over a horizontal line.

Per ANCI
Il Segretario Generale
Angelo Rughetti



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Angelo Rughetti', written over a horizontal line.